



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale 'Don Lorenzo Milani'**

via Trieste 21 - 20029 Turbigo (MI)
Tel 0331 899 168 - Fax 0331 897 861
e-mail miic836006@istruzione.it pec miic836006@pec.istruzione.it

Incarico Medico Competente

D.Lgs. 81/2008 art. 18 comma 1 lettera a)

L'Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani" di Turbigo C.F: 93018860150 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa Francone, con riferimento a quanto previsto dall'art 18 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008,

conviene e stipula

un contratto finalizzato al conferimento dell'incarico di MEDICO COMPETENTE alla dott.ssa Laura Garavaglia partita Iva 06552450154

Natura dell'incarico

per le sedi del detto Comprensivo, ed esattamente:

- materna, primaria e secondaria nel Comune di Turbigo
- primaria e secondaria nel Comune di Robecchetto

per i compiti previsti nel citato Decreto agli articoli 25,29 (comma 1), 40, 41. e con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), l'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/2008, e quindi a:

- **collaborare** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.



- **collaborare** alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- **programmare ed effettuare** la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, la sorveglianza sanitaria che effettuerà dovrà comprendere
 - visita medica preventiva
 - visita medica periodica
 - visita medica su richiesta del lavoratore,
 - visita medica in occasione del cambio della mansione;
 - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le visite mediche dovranno comprendere gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio che riterrà necessari. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite dovranno altresì essere finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti:

- **informare** per iscritto noi ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
- **istituire**, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, presso la sede Aristeia di Legnano;
- **consegnare** a noi, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- **consegnare** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- **inviare** all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali);
- **fornire** informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornirà altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- **informare** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- **comunicare** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- **visitare** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilirà in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- **partecipare** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- **effettuare** visite mediche per verificare l'idoneità alla mansione del personale in caso di infortunio e nei casi previsti dalla legge.

Inoltre dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborate evidenziando le differenze di genere.

Nell'esercizio dell'attività potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di Medici specialisti, che sarà cura dell'Istituto individuare sulla base delle indicazioni fornite dal medico competente.

Il compenso per lo svolgimento delle attività connesse alla nomina di medico competente è stabilita, per un anno a partire dal 20 gennaio 2021:

- euro 22,50 iva esente – costo unitario personale amministrativo per la visita medica generale con screening visus
- euro 22,50 iva esente – costo unitario per collaboratore scolastico e/o docente per visita medica generale
- euro 200,00 iva esente – complessivi per tutti gli adempimenti previsti D.L.vo 81/80 e successive integrazioni in capo al medico competente.

La liquidazione verrà effettuata a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica (codice univoco dell'istituto UF85WE) ed a seguito di verifica di regolarità contributiva.

Il presente atto, in duplice originale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi del D.L. 196/03 l'incaricato medico competente dichiara di rispettare quanto comunicato nell'informativa allegata.

CIG da indicare sulla fattura : ZBF302CEB2

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa Francone

Dott.ssa Laura Garavaglia

